



Commissione
Ambiente

Regolamento Ambiente **FMI**

2018

Approvato dal Consiglio Federale n. 7 del 23 febbraio 2018 con deliberazione n. 248.

Indice

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 La Commissione Ambiente FMI: istituzione e finalità
- Art. 2 Ruoli e compiti dei componenti della Commissione Ambiente
- Art. 3 Ruoli e compiti dei Delegati Ambientali
- Art. 4 Il Regolamento Ambiente

Titolo II Procedure e raccomandazioni definite al fine di incrementare il livello di sostenibilità ambientale nello sviluppo dell'attività sportiva motociclistica.

- Art. 5 Protezione del suolo
- Art. 6 Inquinamento chimico del suolo
- Art. 7 Tappetino ambientale
- Art. 8 Pulizia dei mezzi
- Art. 9 Emissioni sonore
- Art. 10 Emissioni in atmosfera
- Art. 11 Consumo di elettricità
- Art. 12 Utilizzo di carburante
- Art. 13 Protezione degli habitat naturali – Flora e fauna
- Art. 14 Misure da adottare da parte dei Team per la tutela dell'ambiente
- Art. 15 Misure da adottare da parte degli Organizzatori per la tutela dell'ambiente

Titolo III La gestione ambientale in un evento motociclistico


- Art. 16 Principi generali
- Art. 17 Suggerimenti per incoraggiare un corretto comportamento da parte degli spettatori
- Art. 18 Raccomandazioni generali per la gestione del territorio
- Art. 19 Premi della Commissione Ambiente

Titolo IV Disposizioni finali

- Art. 20 Entrata in vigore

Titolo I – Disposizioni generali**Art. 1 – La Commissione Ambiente FMI: istituzione e finalità**

1. La Federazione Motociclistica Italiana (FMI) nell'intento e con la finalità di promuovere il rispetto dell'ambiente e del territorio ha istituito la Commissione Ambiente.
2. La Commissione Ambiente è un organo tecnico che opera autonomamente sotto la vigilanza del Consiglio Federale della FMI rispondendo del suo specifico operato direttamente al Consiglio Federale.
3. La Commissione Ambiente è rappresentata e diretta da un Presidente e da cinque ulteriori componenti individuati tra esperti e professionisti in materia ambientale correlata ed applicata all'ambito motoristico.
4. Il Presidente della Commissione Ambiente, su proposta del Presidente Federale, viene nominato dal Consiglio Federale e dura in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
5. Il Presidente della Commissione Ambiente, sentito il parere del Presidente Federale, propone al Consiglio Federale la nomina di cinque ulteriori componenti. I membri della Commissione Ambiente durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
6. La revoca degli incarichi può avvenire da parte del Consiglio Federale:
 - a) per gravi inadempienze operative
 - b) per irregolarità procedurali
 - c) per carenze di funzionamento
7. Alla Commissione Ambiente è demandato, attraverso l'organizzazione di riunioni periodiche, il coordinamento della specifica area di intervento attraverso la definizione di indirizzi e attività da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi oggetto di specifico interesse volti allo sviluppo e sostegno di politiche ambientali in ambito motoristico, secondo gli specifici compiti stabiliti al successivo art. 2 del presente Regolamento.
8. La Commissione Ambiente si pone come obiettivo principale quello di rispettare i più elevati standard ambientali durante l'organizzazione di eventi motociclistici a carattere nazionale, promuovendo e diffondendo la coscienza ambientale tra tutti gli utenti.



9. Nello specifico, rientrano tra le competenze della Commissione Ambiente:
- emanare circolari esplicative relative alle attività ed alle procedure da porre in essere per raggiungere gli obiettivi programmatici
 - predisporre ed aggiornare le Linee Guida Ambientali FMI, allegate al presente Regolamento
 - predisporre le disposizioni relative alle procedure operative in collaborazione con le altre Commissioni, Comitati e Dipartimenti federali per il raggiungimento di comuni obiettivi
 - proporre al Consiglio Federale modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento
 - stabilire il profilo di competenza necessario per ricoprire il ruolo di Delegato Ambientale – di cui al successivo art. 3 - definendo le strategie dei processi formativi e le modalità per la formazione e l'accertamento di conoscenze ed abilità.
 - stabilire le procedure di ammissione al Corso di formazione per i Delegati Ambientali, predisponendo apposito Bando nazionale per l'accesso al corso, come specificatamente disciplinato al successivo art. 3 comma 4 del presente Regolamento.
 - collaborare, definendo comuni strategie operative, per la definizione di processi di cooperazione, in un'ottica di sostenibilità ambientale con le principali organizzazioni di settore, Autorità nazionali, regionali, Industrie, Team e Scuderie, licenziati, Moto Club, e Comitati Regionali al fine di garantire ai propri utenti le condizioni necessarie allo sviluppo della pratica motociclistica nel rispetto dell'ambiente
 - effettuare studi e ricerche volte ad analizzare specifiche tematiche di pertinenza

Art. 2 – Ruoli e compiti dei componenti della Commissione Ambiente

- Rientrano tra le funzioni dei membri della Commissione Ambiente:
 - verificare l'applicazione del presente Regolamento
 - svolgere il ruolo di Delegati Ambientali – di cui al successivo art. 3 - in occasioni di manifestazioni motociclistiche aventi carattere nazionale
 - designare i Delegati Ambientali – di cui al successivo art. 3 – per lo svolgimento delle specifiche funzioni di cui al successivo art. 3
 - partecipare alle riunioni di briefing e de-briefing della manifestazione.

- effettuare ispezioni del tracciato e delle relative strutture in cui si svolge la manifestazione
- compilare la check-list della manifestazione – secondo i modelli allegati al presente Regolamento
- formulare proposte per le modifiche al presente Regolamento.

Art. 3 – Ruoli e compiti dei Delegati Ambientali

- In alcune manifestazioni sportive a carattere nazionale, individuate dalla Commissione Ambiente, potrà essere presente un rappresentante della FMI denominato Delegato Ambientale –DA - che valuterà tutti gli aspetti ambientali legati alla organizzazione e gestione dell'evento.
- Il DA ha un ruolo prettamente tecnico ed ha lo specifico compito di essere d'aiuto per una corretta attuazione delle misure di sostenibilità ambientale previste dal presente Regolamento.
- La Commissione Ambiente redige un apposito Bando nazionale per l'accesso ai Corsi di Formazione per individuare la figura del DA.
- Il Bando dovrà indicare:
 - le caratteristiche fondamentali del ruolo che il DA svolge in occasione delle manifestazioni in cui è chiamato a prestare servizio
 - i requisiti minimi ed i termini per la partecipazione al Corso di Formazione
 - le modalità di svolgimento del Corso e dei test attitudinali
 - elementi e criteri di valutazione per il superamento del Corso
 A seguito della partecipazione a tale Corso di Formazione ed al superamento di un test attitudinale, la Commissione Ambiente rilascerà al DA apposita Tessera di riconoscimento.
- Rientrano tra i compiti dei DA:
 - verificare l'applicazione del presente Regolamento.
 - avere accesso a tutte le informazioni riguardanti l'evento per essere in condizione di poter fornire agli Organizzatori ed agli Ufficiali di Gara in servizio le dovute raccomandazioni su tutti gli aspetti della manifestazione che possano avere potenziali conseguenze ambientali.
 - verificare la presenza di attrezzature per la previsione di eventi inquinanti

- d) segnalare agli Organizzatori eventuali criticità ambientali che possano generare situazioni di rischio per l'ambiente
 - e) partecipare alle riunioni di briefing e de-briefing della manifestazione.
 - f) Informare gli Ufficiali di Gara di qualsiasi eventuale violazione del presente Regolamento
 - g) essere a conoscenza di specifiche ordinanze locali che regolano i livelli sonori degli eventi motoristici – di cui all' art. 9
 - h) redigere in modo coscienzioso e appropriato una relazione sulla pianificazione e gestione ambientale dell'evento sulla base di una check-list preparata dalla Commissione Ambiente.
6. I DA, superato il test attitudinale, devono tesserarsi alla FMI per la stagione in corso.
 7. L'elenco ufficiale dei DA è pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alle attività della Commissione Ambiente.
 8. Il DA iscritto ufficialmente in Elenco può essere designato dai componenti della Commissione Ambiente per lo svolgimento degli specifici incarichi in occasioni di manifestazioni motociclistiche aventi carattere nazionale.

Art. 4 – Il Regolamento Ambiente

1. Alla luce dei principi generali, citati nell'art. 1, il presente Regolamento stabilisce procedure e raccomandazioni con la finalità di incrementare il livello di sostenibilità ambientale nello sviluppo dell'attività sportiva motociclistica.
2. Tali procedure e raccomandazioni si riferiscono in particolare a:
 - a) protezione del suolo – di cui al successivo art. 5
 - b) inquinamento chimico del suolo – di cui al successivo art. 6
 - c) tappetino ambientale - di cui al successivo art. 7
 - d) pulizia dei mezzi - di cui al successivo art. 8
 - e) emissioni sonore - di cui al successivo art. 9
 - f) emissioni in atmosfera - di cui al successivo art. 10
 - g) consumo di elettricità – di cui al successivo art. 11
 - h) utilizzo di carburante - di cui al successivo art. 12
 - i) protezione degli habitat naturali - di cui al successivo art. 13

Titolo II – Procedure e raccomandazioni definite al fine di incrementare il livello di sostenibilità ambientale nello sviluppo dell'attività sportiva motociclistica.

Art. 5 – Protezione del suolo

1. Gli effetti derivanti dall'elevata attività motociclistica sui suoli naturali può causare: compattazione del suolo, diminuzione del grado di infiltrazione dell'acqua, diminuzione della presenza di organismi stabilizzatori del suolo e alterazione della relativa funzionalità con conseguente erosione del suolo stesso.
2. Per ridurre tali effetti si consiglia agli Organizzatori di predisporre misure necessarie per il ripristino dei suoli fortemente degradati, compattati e/o con esposizione della roccia madre dopo un evento motociclistico - in particolare per le manifestazioni motociclistiche interessanti le specialità del trial e dell' enduro - tra cui ad esempio: importazione di altro suolo locale nell'aree interessate dall'evento, stabilizzazione con reti metalliche, semina e piantumazione.
3. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegate al presente Regolamento.

Art. 6 – Inquinamento chimico del suolo

1. L'chimico del suolo porta all'alterazione dell'equilibrio chimico-fisico e biologico del suolo, lo predispone all' e agli smottamenti e può comportare la diffusione di sostanze dannose.
2. Pertanto si consiglia agli Organizzatori di adottate misure per evitare perdite di carburante, olii, fluidi per pulire e sgrassare, fluidi per freni o di raffreddamento ed altro nel suolo e vapori nell'aria. A tal fine sono necessari contenitori e strutture per il recupero di rifiuti liquidi, oli, detersivi ed altro come indicato nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegate al presente Regolamento.
3. E' vietato svuotare le acque di scarico a terra dai veicoli situati nel paddock, nelle zone adibite a campeggio e in tutte le altre aree interessate dall'evento. Le acque reflue possono essere messe in circolazione nel circuito esclusivamente nel caso in cui l'organizzatore abbia fornito una struttura adeguata a tale scopo.
4. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegate al presente Regolamento.

Art. 7 – Tappetino ambientale

1. Il tappetino ambientale deve essere composto da una porzione superiore assorbente e da una porzione inferiore impermeabile.
2. Le dimensioni minime richieste sono:
 - Motociclo: minimo 160 cm x 100 cm
 - Motociclo con Sidecar: minimo 160 cm x 200 cm
 - Speedway: 160 cm x 75 cm
3. L'uso del tappetino ambientale (o altri sistemi efficaci per gli eventi che si svolgono in circuiti permanenti) per la protezione del suolo e dell'acqua dalla contaminazione di agenti inquinanti è previsto dai rispettivi regolamenti di specialità:
 - a) qualora i lavori di manutenzione della moto siano consentiti dagli organizzatori
 - b) nel Parco Chiuso
 - c) nel paddock in occasione di eventi in cui non si dispone di una superficie non porosa con un separatore d'olio adatto a raccogliere qualsiasi contaminante
 - d) sotto tutti i contenitori per la raccolta olii e carburanti forniti dagli Organizzatori
 - e) in tutti i punti ufficiali di rifornimento
 - f) sotto tutti i generatori termici e le idropultrici.
4. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegata al presente Regolamento, ed alle specifiche indicazioni eventualmente previste dai Regolamenti di specialità sportiva, annualmente approvati dal Consiglio Federale.

Art. 8 – Pulizia dei mezzi

1. La pulizia dei motocicli e delle relative componenti, ove consentito dalle normative di specialità sportiva, deve essere effettuata esclusivamente laddove esistano i dovuti servizi di lavaggio.
2. E' consentito l'utilizzo solo dell'acqua, senza l'aggiunta di prodotti chimici (ad esempio detersivo, anche se è "eco" o biodegradabile e tensioattivi).
3. L'area pulizia deve essere costruita con una superficie non porosa e un corretto drenaggio e con un divisore per gli olii (disoleatore) in modo da evitare l'inquinamento del suolo.
4. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegata al presente Regolamento.

Art. 9 – Emissioni sonore

1. Risulta necessario stabilire quando una fonte di emissioni sonora impatta su un determinato soggetto generando inquinamento acustico.
2. Il decibel (dB) è l'unità di misura utilizzata per esprimere il livello di pressione sonora e viene misurato su diverse scale.
3. Il suono prodotto da un motociclo viene misurato sulla scala ponderata "A" ed è espresso in dB(A). I livelli di pressione del suono aumentano ad un tasso logaritmico.
4. Durante l'evento possono essere predisposti sistemi di amplificazione sonora. In tal caso tali sistemi:
 - potranno essere collocati separatamente: uno nell'area paddock e uno nelle aree aperte al pubblico. Le emissioni sonore non dovrebbero mai superare la soglia di danno all'udito umano pari a 85 dB(A), quando misurate in un'area aperta al pubblico
 - gli altoparlanti degli stessi possono essere posizionati inclinati verso il suolo e diretti verso il centro dell'impianto
5. Gli Organizzatori ed i Delegati Ambientali devono essere a conoscenza di specifiche ordinanze locali che regolano i livelli sonori degli eventi motoristici.
6. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegata al presente Regolamento, ed alle specifiche indicazioni eventualmente previste dai Regolamenti di specialità sportiva, annualmente approvati dal Consiglio Federale.

Art. 10 – Emissioni in atmosfera

1. Le emissioni in atmosfera dovute all'esercizio dell'attività motociclistica sono riconducibili all'emissione principalmente di monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂) ossidi di azoto e loro miscele (NO_x), anidride solforosa (SO₂), e i composti organici volatili (VOC), oltre che al sollevamento di polveri. L'emissione di queste sostanze è strettamente connessa alla produzione di energia derivante da motori a combustione interna alimentati principalmente da combustibili fossili. La combustione interna nei motori alimentati a combustibili fossili è responsabile di una quota di emissioni di polveri sottili (PM₁₀).

2. Allo scopo di minimizzare i fattori di emissione in atmosfera legati all'uso dei motori a combustione interna, si raccomanda agli Organizzatori di porre in essere tutti gli accorgimenti possibili per evitare l'uso dei motori all'interno dei paddock senza reale necessità.
3. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegata al presente Regolamento.

Art. 11 – Consumo di elettricità

1. Il consumo di elettricità è correlato alle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione dell'elettricità stessa attraverso sistemi tradizionali alimentati da fonti fossili (petrolio, gas, carbone).
2. Si raccomanda agli Organizzatori di porre in essere tutti gli interventi ed accorgimenti possibili aventi come scopo la riduzione dei consumi elettrici, tra cui:
 - a) corretto dimensionamento degli apparati elettrici
 - b) uso di illuminazione a basso consumo energetico
 - c) utilizzo di tecnologie di climatizzazione negli edifici degli impianti, ad alta efficienza energetica
 - d) gestire in maniera idonea gli interventi di manutenzione degli impianti per avere sempre il massimo di efficienza
 - e) utilizzare dove possibile energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
 - f) produrre energia termica ed elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili
3. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegata al presente Regolamento.

Art. 12 – Utilizzo di carburante

1. Si raccomanda l'utilizzo di combustibile senza piombo, disponibile presso stazioni di servizio, o fornito dagli organizzatori, senza additivi, ad eccezione dell'olio per motori a due tempi.
2. L'uso di metanolo è consentito solamente in pista.
3. Ai fini della tutela ambientale si raccomanda di rispettare le indicazioni fornite nel presente Regolamento in merito alle procedure di raccolta e stoccaggio del carburante.
4. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegata al presente Regolamento.



Art. 13 – Protezione degli habitat naturali: Flora e Fauna

1. In eventi fuoristradistici è opportuno, al fine di favorire un utile approccio alla salvaguardia della flora e della fauna, controllare la vicinanza spaziale degli ambienti naturali dell'area in cui si svolgerà l'evento motociclistico. A tal riguardo, strumenti cartografici e geografici informatici (GIS) rappresentano un utile strumento per la pianificazione dei percorsi di gara, in quanto, consentono l'individuazione di aree protette, SIC e ZPS.
2. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle Linee Guida Ambientali FMI, allegata al presente Regolamento ed ai Vademecum FMI per l'organizzazione di manifestazioni fuoristrada (Enduro, Trial, Motorally).


Art. 14 – Misure da adottare da parte dei Team per la tutela dell'ambiente

1. I Team sono responsabili dei rifiuti generati dalla propria squadra durante l'evento motociclistico. In modo particolare si raccomanda:
 - l'utilizzo di contenitori per i rifiuti messi a disposizione dagli Organizzatori della manifestazione
 - la conservazione di rifiuti fino al momento in cui vengono messi a disposizione dagli organizzatori i sistemi di raccolta degli stessi.
 - la conservazione di pneumatici usati fino al momento in cui vengono messi a disposizione dagli organizzatori i sistemi di stoccaggio e di smaltimento degli stessi.

Art. 15 – Misure da adottare da parte degli Organizzatori per la tutela dell'ambiente

1. Si consiglia al Moto Club Organizzatore dell'evento di predisporre un Piano di Gestione Ambientale dell'evento con la finalità di stimolare un comportamento sostenibile da parte degli spettatori ed un utilizzo corretto di servizi presenti all'evento.
2. Il piano di gestione ambientale può:
 - a) prevedere un responsabile ambientale che si occupi di tutte le problematiche connesse con gli aspetti di pianificazione e gestione ambientale e che sarà il referente nei confronti del DA e/o del membro della Commissione Ambiente presente in occasione della manifestazione
 - b) descrivere la posizione e la quantità nell'area di svolgimento dell'evento dei contenitori per olii usati, liquidi per freni, fluidi di raffreddamento e qualsiasi altro liquido.

- c) descrivere la posizione nell'area di svolgimento dell'evento e la quantità dei contenitori rifiuti per gli spettatori.
 - d) descrivere la posizione nell'area di svolgimento dell'evento e la quantità dei servizi igienici e brevi cenni sul sistema di gestione per la loro pulitura durante l'evento.
 - e) prevedere la fornitura di una adeguata e opportuna segnaletica per facilitare la logistica dell'evento.
 - f) prevedere la fornitura di contenitori o sacchetti per rifiuti nei box dell'area meccanici e descrizione del sistema di gestione degli stessi rifiuti durante e dopo l'evento.
 - g) stabilire una pianificazione e gestione dei rifiuti prima durante e dopo l'evento.
3. Ad integrazione del Piano di Gestione Ambientale gli Organizzatori possono fornire una mappa dell'area in cui svolge l'evento nella quale sia mostrata chiaramente l'ubicazione di tutte le strutture per i servizi e la posizione delle seguenti strutture:
- a) zona Paddock, aree ristoro e servizio, e – se previste – zone per il controllo orario
 - b) contenitori con imbuiti fissi per la raccolta di oli usati e per i rifiuti
 - c) area lavaggio motocicli
 - d) contenitori di rifiuti normali e contaminati
 - e) aree rifornimento
 - f) adeguati servizi igienico-sanitari sia per gli uomini che per le donne
 - g) area per lo smaltimento dei pneumatici usati, prendendo accordi con i fornitori degli stessi per lo smaltimento delle gomme usate dall'area in cui si svolge l'evento.
 - h) se è consentita la pulizia delle moto, è raccomandato progettare una speciale area di lavaggio con una superficie impermeabile per evitare l'inquinamento del suolo.



Titolo III – La gestione ambientale in un evento motociclistico

Art. 16 – Principi generali

1. Durante lo svolgimento delle manifestazioni è opportuno promuovere tra tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione un comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente rispetto a ciascuna attività posta in essere.
2. In modo particolare è consigliato:
 - a) assicurarsi che i contenitori degli oli esausti e dei rifiuti siano sempre disponibili durante tutta la manifestazione.
 - b) assicurarsi che i servizi igienici siano disponibili regolarmente durante tutto il corso dell'evento.
3. Una volta concluso l'evento è opportuno:
 - a) che pannelli, cartelloni e manifesti siano rimossi.
 - b) che i rifiuti lasciati nell'area in cui si è svolto l'evento siano immediatamente rimossi.
 - c) che, laddove sia consentito l'uso di mascherine con lenti a strappo, sia predisposto un piano adeguato di raccolta e smaltimento delle lenti immediatamente dopo la gara.
 - d) sgombrare il campo da eventuali rami o arbusti spezzati.
 - e) sgombrare il campo da nastri ai bordi della pista.
 - f) livellare e uniformare subito la pista e le strade, se necessario.
 - g) rimuovere fango depositato sulle strade adiacenti al luogo di svolgimento della manifestazione.
 - h) disporre le necessarie misure per lo smaltimento e la rimozione separata dei contenitori per gli oli esausti, tessuti utilizzati per la pulizia delle moto, filtri olio e dei contenitori per i rifiuti.
 - i) assicurarsi che lo smaltimento dei rifiuti medici sia gestito da società specializzate.
 - j) pianificare ed avviare progetti di ripristino ambientale e dei suoli.
4. Dopo ogni evento si consiglia effettuare un monitoraggio ambientale dell'area in cui lo stesso si è svolto. Le attività di monitoraggio ambientale rappresentano un utile strumento per l'analisi di eventuali disturbi sull'ambiente indotti dalle attività e si pongono come obiettivo finale quello di pianificare e attuare sistemi di mitigazione di tali disturbi.

Art. 17 – Suggerimenti per incoraggiare un corretto comportamento da parte degli spettatori


1. Gli spettatori possono svolgere un ruolo importante nel mantenere l'ambiente pulito e intatto.
2. Di seguito, alcuni suggerimenti:
 - non consentire il parcheggio in luoghi sensibili (banchine, fasce verdi).
 - non permettere il parcheggio in aree caratterizzate dalla presenza di erba alta.
 - favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici.
 - evitare concentrazioni elevate di persone per preservare luoghi vulnerabili.
 - informare il pubblico su un comportamento responsabile nei confronti dell'area di svolgimento dell'evento.
 - limitare l'inquinamento acustico
 - indicare nei contratti stipulati con le società di catering come requisito per la vendita di bevande e alimenti confezionati, l'utilizzo di materiali riciclabili, riutilizzabili o biodegradabili.
 - assicurare che siano sufficienti i contenitori per rifiuti e che siano posizionati in prossimità di ogni servizio per la ristorazione.

Art. 18 – Raccomandazioni generali per la gestione del territorio

1. Si indicano, di seguito, alcuni suggerimenti idonei per la gestione del territorio:
 - la sede dell'evento deve essere mantenuta sempre in buone di condizioni di ordine e pulizia.
 - è opportuno garantire che le macchine utilizzate per la manutenzione del tracciato siano in buone condizioni e che siano adottate misure adeguate per evitare l'inquinamento del suolo mentre sono parcheggiate o durante il rifornimento.
 - è opportuno delimitare le aree naturali potenzialmente sensibili.
 - è opportuno nominare un membro tra gli organizzatori responsabile di tutti aspetti ambientali.
 - è necessario assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti provenienti da impianti sanitari.
 - è necessario prendere tutte le precauzioni necessarie quando si apportano modifiche o adeguamenti all'area di svolgimento dell'evento consultando le autorità competenti.
 - in fase di individuazione dell'area di partenza, tenere sempre in considerazione gli aspetti legati alle emissioni sonore ed il loro possibile impatto sull'ambiente circostante.

Art. 19 – Premi della Commissione Ambiente

1. Allo scopo di incoraggiare la sensibilità verso le tematiche ambientali, la Commissione Ambiente ha istituito il "Premio Ambiente" riconosciuto a favore di coloro che si distingueranno nella protezione dell'ambiente legata allo svolgimento delle manifestazioni sportive.
2. Il Premio Ambiente verrà conferito annualmente in base alle seguenti regole:
 - a) il periodo annuale per il conferimento del premio decorre tra il 16 settembre al 15 settembre dell'anno successivo;
 - b) il premio è destinato a chi tra Team, Moto Club organizzatori, Costruttori ed altre organizzazioni contribuiranno a dare un significativo supporto per migliorare la sostenibilità ambientale nell'organizzazione della attività sportiva motoristica;
 - c) le candidature al Premio Ambiente andranno indirizzate entro il 15 settembre di ogni anno alla Commissione Ambiente. Specifiche segnalazioni potranno essere proposte dalla stessa Commissione Ambiente
3. La valutazione delle candidature verrà riservata a tre componenti della Commissione Ambiente, individuati dal Presidente della Commissione.
4. I vincitori verranno invitati ad uno specifico evento di premiazione FMI.
5. La Commissione Ambiente diramerà annualmente una circolare attuativa ed esplicativa dei principi sopra citati.



Titolo IV – Disposizioni finali**Art. 20 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, approvato da parte del Consiglio Federale, avrà un periodo di transizione e sperimentazione nel corso della stagione sportiva 2018 ed esplicherà i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2019.
2. In virtù di quanto prescritto dai dettami statutari, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla applicazione di tutta la normativa endo-federale, alle carte federali ed alla normativa sportiva e tecnica di tutte le specialità motociclistiche annualmente approvate dal Consiglio Federale.
3. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento:
 - Check – List Enduro
 - Check – List Motocross
 - Check – List Motoslitte
 - Check – List Velocità
 - Check – List Indoor Motocross e Supercross
 - Check – List Supermoto
 - Check – List Turismo
 - Check – List Speedway e Flat track
 - Check – List Trial
4. Costituiscono inoltre un punto di riferimento Le Linee Guida Ambientali, allegate al presente Regolamento.
5. Eventuali modifiche al presente Regolamento ed ai suoi allegati – di cui al comma 3 del presente articolo - verranno deliberate dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Ambiente.

